NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

Art. 31 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare)

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Segnali di pericolo.

Quando una nave o un idrovolante in acqua e' in pericolo e domanda soccorso ad altre navi o a terra, i segnali da usarsi sia separatamente che congiuntamente, sono i seguenti:

a) colpi di cannone oppure altri segnali esplosivi, ad intervalli di circa un minuto;

b) un suono continuo, emesso da qualsiasi apparecchio per segnali da nebbia;

c) razzi od altri artifici pirotecnici proiettanti stelle rosse, lanciati uno alla volta a brevi intervalli;

d) un segnale emesso con la radiotelegrafia oppure con altro sistema di segnalazione, consistente nel gruppo l'alfabeto Morse;

e) un segnale emesso con radiotelefono, consistente nella parola "Mayday";

f) il segnale di pericolo del Codice internazionale, indicato con le lettere N. C.;

g) un segnale a riva consistente in una bandiera quadra che abbia ai di sopra o al di sotto un pallone o qualsiasi cosa che assomigli ad un pallone;

h) fuochi accesi sulla nave (quali si possono ottenere bruciando barili di catrame, olio, ecc.);

i) un razzo a paracadute oppure un fuoco a mano producente luce rossa;

l) un segnale fumogeno capace di produrre abbondante fumo di colore arancione;

m) movimento lento e ripetuto delle braccia allargate dall'alto in basso da ciascun lato. Le navi in pericolo possono usare il segnale radiotelegrafico d'allarme o il segnale radiotelefonico d'allarme per attirare la attenzione sulle loro chiamate e loro messaggi di pericolo. Il segnale radiotelegrafico d'allarme che ha lo scopo di far entrare in funzione gli apparecchi automatici di allarme di altre navi che ne sono provviste, consiste in una serie di dodici linee trasmesse in un minuto, della durata di quattro secondi per ogni linea e con un intervallo di un secondo fra due linee consecutive. Il segnale radiotelefonico d'allarme consiste in due tonalita' emesse alternativamente per

periodi da trenta secondi ad un minuto. E' vietato l'uso di qualsiasi dei predetti segnali, se non per indicare che una nave o un idrovolante si trova in pericolo, nonche' l'uso di qualsiasi segnale che possa venire confuso con uno dei segnali anzidetti.

Versione in vigore dal 17 maggio 1966, non più in vigore dal 4 marzo 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per prevenire gli abbordi in mare
Estremi	Legge 5 maggio 1966, n. 276
Partizione	Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-1966/allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art-31-provvedimento-abrogato-dalla-l-27-dicembre-1977-n-1085/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it